



C O M U N E D I S A R M A T O

Provincia di Piacenza

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 85 del 04/11/2005

**DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE**

TITOLO I

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e sui posteggi isolati sul territorio comunale di Sarmato, ai sensi e per gli effetti del titolo X° del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, nonché legge regionale n. 12 del 25.06.99 e deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.99.

Sono fatti salvi tutti gli atti comunali con i quali sono state approvate le manifestazioni fieristiche che prevedono attività di commercio su aree pubbliche.

La presente normativa non disciplina l'attività mercatale del commercio su aree pubbliche in quanto al momento non risulta programmata sul territorio comunale, senza peraltro porre pregiudizio alcuno per eventuali iniziative di tale tipologia che potranno essere oggetto di specifico atto istitutivo e regolamentare.

ART. 2

Zone vietate al commercio itinerante

Il Comando di Polizia Municipale predisponde una determinazione, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite, all'esercizio del commercio in forma itinerante. La variazione di dette zone non comporta modifiche al presente Regolamento.

Sono in ogni caso inibite al commercio itinerante le seguenti vie e piazze :

Piazza Roma, piazza Chiesa, piazza Cortilio via Centrale, via S. Rocco.

La sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

ART. 3

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), della Legge Regionale n. 12 del 1999, è consentito all'operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 20 minuti a decorrere dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita. In ogni caso il periodo complessivo di sosta nella stessa area non potrà essere superiore a 90 minuti, dopodichè, dovrà essere effettuato uno spostamento in spazio distante almeno 200 ml. da quello già frequentato nella stessa giornata..

In ogni caso la merce non deve essere a contatto con il terreno e non esposta su banchi.

Possono svolgere l'attività in forma itinerante nel Comune di Sarmato gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:

a) - nella regione Emilia-Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98;

b) - in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98;

E' fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti al precedente punto b) rilasciate da un Paese appartenente all'Unione Europea.

ART. 4

Vendite a domicilio

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale, nel rispetto della legge 17 agosto 2005, n. 173.

ART. 5

Applicabilità altre disposizioni

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal D: Lgs. 114/98 nonché Legge Regionale n. 12/99 e delibera Giunta Regionale n 1368 del 26.07.99 .

ART. 6

Orari di vendita

- Ai sensi dell'art.28 -comma 12- del decreto legislativo n. 114/98, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 12/99, realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabiliti per le attività commerciali in sede fissa.
- L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori su area pubblica in forma itinerante, a prescindere dalla merceologia trattata.

ART. 7

Norme igienico sanitarie

Ai fini della commercializzazione e somministrazione dei prodotti alimentari è richiesto il rispetto della normativa emanata dal Ministero della Salute con propria Ordinanza del 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche” nonché le linee di indirizzo di cui alla normativa approvata dalla Giunta Regionale con atto n. 1489/del 30.07.2004.

ART. 8

Prescrizioni in materia di sicurezza

Tutti gli operatori su aree pubbliche, con attrezzatura veicolare, devono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6 (sei), omologato e revisionato.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

E' fatto divieto di ogni forma di inquinamento acustico superiore alla soglia di decibel consentita dalle disposizioni regionali vigenti.

La sosta e le attività di vendita con attrezzatura veicolare debbono avvenire rigorosamente a motore spento.

ART. 9

Disposizioni particolari

Durante lo svolgimento di Sagre e fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di ml. 250 relativamente al perimetro della manifestazione.

Il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere svolto nel rispetto di quanto prescritto all'art. 3 della legge regionale n. 12/99 da soggetti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 114/98, di numero di iscrizione Partita IVA – nonché iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio.

E' ammessa l'attività di vendita in forma itinerante delle imprese agricole di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001- art. 4 –commi 1-2-3, sotto l'osservanza delle stesse limitazioni fissate dal presente regolamento per i commercianti su aree pubbliche.

Le categorie di cui all'art. 4 – comma 2- del D. Lgs. 114/98 non possono svolgere attività in forma itinerante.

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 – comma 1 – del regolamento di esecuzione del TULPS.

E' altresì vietato di vendere od esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

TITOLO II

ART. 10

Disciplina dei posteggi isolati – vendite temporanee, occasionali, marginali

Non formano materia disciplinata dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche di cui al Titolo X del D.lgs 114/98 le vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato, le quali potranno ottenere autorizzazione alla vendita su suolo pubblico, tramite predisposizione di posteggi isolati, se sono osservate le seguenti condizioni:

a)attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b)attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita venga curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c)cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza intermediari.

Come principio generale le attività devono essere svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione del volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

Nel territorio comunale di Sarmato non sono ammessi posteggi isolati.

ART. 11

Pubblicità dei prezzi

Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente art. 10, per tutte le forme di cui il presente regolamento si osserva la normativa di cui all'art. 14 del Decreto legislativo in materia di pubblicità dei prezzi.

ART. 12

Vendite straordinarie

Sotto forma di commercio itinerante non sono ammesse le vendite straordinarie di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 114/98

ART. 13

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato ovvero non sono sanzionate da altre leggi o regolamenti di settore, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 seguendo le procedure e modalità prescritte dalla legge 689/81 ed eventuale regolamento comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2006.